

**DOCUMENTO SULLO SMALTIMENTO DEGLI SCARTI
DA MACELLAZIONE E DELLE FARINE ANIMALI**

(PRIME INDAGINI E RIFLESSIONI SULL'ATTUALE SISTEMA
NORMATIVO E SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO).

(relatore: Presidente Massimo Scalia)

1. Premessa: il quadro normativo e gli organi di controllo.

Le problematiche connesse al manifestarsi, in alcuni Paesi europei, del fenomeno noto come « mucca pazza » hanno comportato l'adozione di numerosi provvedimenti sia a livello comunitario che nazionale. Questi hanno riguardato tutti gli aspetti di tutela della salute, a partire dall'attività di prevenzione fino alle garanzie per il consumatore ed alle modalità per il trattamento dei rifiuti a rischio, nonché la previsione di una serie di attività di controllo relative all'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano.

La forte preoccupazione per la diffusività della malattia dei bovini ha investito delicati aspetti di tutela del bene primario della salute collettiva, ma ha avuto altresì ripercussioni non trascurabili sull'andamento economico di un intero settore. Vanno considerate, infatti, le forti ricadute che l'emergenza BSE ha determinato nel mercato italiano ed europeo delle carni e prodotti derivati e, dunque, l'avvertita necessità, da parte della comunità, di ripristinare la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei derivati.

Nell'ambito di una tematica così complessa, la Commissione ha ritenuto suo compito approfondire, in questo scorcio di legislatura, gli aspetti dell'emergenza BSE che attengono più specificamente allo smaltimento degli scarti da macellazione e delle farine animali. A tal fine ha avviato una serie di attività conoscitive su un campione di stabilimenti di macellazione, impianti di pretrattamento ed inceneritori, che consentissero di ricostruire l'intera filiera carni e derivati.

Scopo del lavoro è offrire i dati e le valutazioni di una prima analisi che, se pure non completa, per la qualità degli impianti presi in considerazione, il tipo di lavorazioni effettuate ed i prodotti ottenuti è comunque — come vedremo — rappresentativa del panorama nazionale circa le modalità di smaltimento degli scarti da macellazione e delle farine animali, nonché delle problematiche che agitano il settore.

1.1 *Il quadro normativo.*

La normativa italiana — di ricezione delle direttive comunitarie — è costituita da disposizioni specifiche, relative alla lotta contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), e da disposizioni di carattere

più generale che riguardano il controllo sulla produzione, macellazione e smaltimento degli animali e degli scarti di lavorazione.

Va ricordato che la BSE, in Italia, è stata inclusa tra le malattie infettive e diffuse degli animali con ordinanza ministeriale 10 maggio 1991 (1) ed il successivo decreto legislativo n.508/1992 (2) ha introdotto le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale, nonché la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti di origine animale.

È seguita l'emanazione di una ricca normativa più specifica relativa sia ai profili sanitari e di polizia veterinaria, che all'immissione sul mercato di tali rifiuti ed alle modalità di esercizio delle attività di stoccaggio, trasporto e pretrattamento degli animali e delle carni; ciò soprattutto a partire dal 1996, in relazione alla scoperta della probabile trasmissione della BSE attraverso le farine di carne incorporate nei mangimi.

Basta citare di seguito: il decreto legge n.429 del 1996, convertito nella legge n.532/1996, che ha disposto una serie di misure per far fronte all'insorgenza della malattia negli animali ed ha istituito il certificato di garanzia della carne bovina; i decreti ministeriali 29 gennaio 1997 e 7 gennaio 2000 (3), che hanno, rispettivamente, introdotto un'unità operativa d'intervento presso il centro di referenza nazionale delle encefalopatie degli animali — operante in stretta collaborazione con il dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità e con l'Istituto superiore di sanità — ed appositi controlli sanitari, da attuarsi attraverso un sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica, che si avvale dei servizi veterinari delle aziende ASL; l'ordinanza ministeriale 15 giugno 1998 (4), che ha eliminato dal consumo umano ed animale il materiale specifico a rischio ottenuto da animali della specie bovina, ovina e caprina proveniente da alcuni Stati membri dell'Unione europea in cui veniva già adottato il sistema di sorveglianza contro la BSE.

Sotto il profilo di più stretto interesse per l'indagine della Commissione, relativo all'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale ed al loro sistema di smaltimento, vanno ricordati: il decreto 15 maggio 1993, sulla determinazione dei sistemi di trattamento dei materiali ad alto rischio, e la circolare esplicativa n.22 del 1993 del Ministero della sanità; il decreto interministeriale 26 marzo 1994 (5) e la circolare applicativa n.25 del 1994 del Ministero della sanità, sulle procedure per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di origine animale.

Vale rammentare che nel 1997 — a seguito della comparsa nel Regno Unito di una variante della malattia Creutzfeldt-Jacob, per la quale non poteva escludersi una connessione con la comparsa della versione animale della BSE — la Commissione europea individuava la categoria del materiale specifico a rischio, vietandone qualsiasi im-

(1) Ministero della sanità.

(2) Recepimento nazionale della direttiva 90/667/Ce.

(3) Ministero della sanità.

(4) Ministero della sanità.

(5) Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'ambiente.

piego; tale decisione, mai applicata, è stata abrogata dalla successiva decisione 2000/418/Ce, che ha fornito la definizione del materiale specifico a rischio e ne ha disciplinato l'impiego. Tale decisione è stata tempestivamente recepita dallo Stato italiano con il decreto ministeriale 29 settembre 2000 del Ministero della sanità, che definisce le modalità per la rimozione, lo stoccaggio e la distruzione del materiale specifico a rischio, individuato nei tessuti animali, nell'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina di età superiore ai dodici mesi e delle specie ovina e caprina di qualunque età ed in qualsiasi prodotto derivato od ottenuto dai predetti materiali (6).

Ulteriori disposizioni sono state introdotte con l'ordinanza ministeriale 13 novembre 2000 (7), la quale — tenuto conto delle difficoltà di reperire in tempi brevi impianti di incenerimento — prevede un allegato tecnico elaborato dal Ministero dell'ambiente, al fine del recupero energetico in impianti di coincenerimento.

Quest'ultima ordinanza però — come il sottosegretario alla sanità ha rappresentato alla Commissione (8) — ha riscontrato una serie di difficoltà applicative proprio per i requisiti tecnici previsti nell'allegato, ritenuti non applicabili, tanto da creare una situazione di emergenza sanitaria per l'impossibilità di smaltimento del materiale specifico a rischio, sia tal quale che trattato. Si è infatti determinato uno stoccaggio eccessivo di materiale specifico a rischio fresco e pretrattato negli impianti di pretrattamento, nei macelli e depositi, fino a rendere necessaria, in alcuni casi, la loro chiusura nonché la chiusura dei mattatoi.

A fronteggiare la situazione d'emergenza è intervenuta l'ordinanza ministeriale 3 gennaio 2001 (9) che, in particolare, ha fatto obbligo ai titolari degli impianti d'incenerimento di accettare, ai fini della distruzione: il materiale specifico a rischio sia tal quale che trattato; le farine provenienti dalla trasformazione del materiale ad alto rischio come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 508/1992, oggetto dell'ordinanza del Ministero della sanità 17 novembre 2000, che, peraltro, ha posto il divieto di somministrazione delle proteine animali agli erbivori.

Ancora: con il decreto legge n.1/2001 è stato ribadito l'obbligo di incenerimento o coincenerimento, prevedendo indennità ed agevolazioni per i soggetti che lo assicurino, ed è stata altresì definita la procedura relativa all'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali ottenute dal materiale a basso rischio, cui deve provvedere l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Da ultimo, il recentissimo decreto legge 14 febbraio 2001 n. 8, oltre a misure di sostegno ed agevolazioni per gli operatori del settore, ha disposto l'incenerimento o coincenerimento anche delle proteine animali ottenute dal materiale a basso rischio finora destinate all'ammasso pubblico, affidando alla citata Agenzia il compito di predisporre a tale scopo uno specifico programma operativo.

(6) Vedi articolo 1 ed allegato F del decreto 29 settembre 2000.

(7) Ministero della sanità.

(8) Vedi audizione del 15 febbraio 2001 dinanzi alla Commissione.

(9) Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'ambiente.

La destabilizzazione provocata nel mercato delle carni dalla comparsa della BSE ha, poi, indotto le autorità comunitarie all'adozione — a partire dal 1997 — di una serie di misure finalizzate a ripristinare la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine consumate. In particolare, è stato introdotto un sistema per l'etichettatura delle carni e dei prodotti a base di carne con l'indicazione di alcune informazioni relative al macello ed al laboratorio di sezionamento delle carcasse; è stata altresì istituita l'anagrafe zootecnica bovina, dove vanno a confluire tutte le informazioni sugli animali.

Il sistema, inizialmente su base volontaria, è divenuto obbligatorio con il regolamento 1760/2000 Ce ed è entrato in vigore in Italia dall'1 settembre 2000; ulteriori informazioni sugli animali (come il luogo di nascita e di ingrasso, di allevamento e macello, nonché le varie fasi di lavorazione delle carni ottenute) diverranno obbligatorie dal primo gennaio 2002, così concorrendo a realizzare quell'esigenza di garantire la rintracciabilità dell'origine del prodotto carne e del suo intero ciclo produttivo di cui si è detto, che è posta a garanzia della sua stessa qualità di fronte al consumatore.

1.2 Le sanzioni — In particolare, le sanzioni per le attività di raccolta e trasformazione degli scarti da macellazione e delle farine animali.

Quanto esposto sulla disciplina di prevenzione dettata dall'emergenza BSE e — come vedremo — la previsione di controlli incrociati a garanzia della sicurezza alimentare, dimostra come la Comunità europea e gli Stati membri si siano trovati sottoposti a fortissime pressioni e alla necessità di organizzare la sicurezza alimentare, al fine di ristabilire la fiducia dei consumatori nella qualità delle carni bovine e dei prodotti derivati; al contempo, si continua a valutare e rafforzare l'adozione di misure in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche della malattia.

In tale direzione si muove anche il sistema delle sanzioni previste per le violazioni alla disciplina del settore. Infatti, al quadro sanzionatorio generale applicabile all'emergenza BSE, presente nel decreto legislativo n.508 del 1992, si sono andate via via aggiungendo o sostituendo sanzioni più rigorose e indirizzate alle varie categorie dei soggetti coinvolti nel ciclo produttivo delle carni bovine, tutte finalizzate a far meglio rispettare la normativa nell'intera filiera e garantire una maggiore trasparenza ai consumatori.

In particolare, per quanto riguarda le attività di raccolta e di trasformazione dei materiali a rischio che qui interessano, accanto alle sanzioni amministrative e di natura strettamente sanitaria, il decreto citato già prevedeva la misura dell'arresto sino a due anni o dell'ammenda sino a cento milioni nei confronti del soggetto che inizia l'attività di raccolta e trasformazione dei materiali ad alto rischio senza aver ottenuto il preventivo riconoscimento, ovvero con riconoscimento sospeso, rifiutato o revocato da parte della competente autorità.

L'arresto sino ad un anno o l'ammenda sino a un milione sono previste, invece, a carico di chi inizia l'attività di raccolta e trasformazione dei materiali a basso rischio. Anche chi effettua l'attività di

raccolta e trasporto dei materiali a basso ed alto rischio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinque milioni a trenta milioni, mentre sanzioni più basse sono dettate per i responsabili degli impianti che non effettuano controlli ed ispezioni nelle loro strutture.

Con il decreto del Ministero della sanità 29 settembre 2000, è stata altresì prevista per i contravventori la possibilità della chiusura temporanea degli impianti per un periodo massimo di sei mesi. Da ultimo, in armonia con il dettato comunitario, è intervenuto il decreto legge 14 febbraio 2001 n. 8, il quale — nell'ambito di una serie di interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza BSE — ha dettato misure più rigorose nel settore zootecnico, volte a colpire atteggiamenti fraudolenti e « furbeschi » lesivi o comunque pericolosi per la salute collettiva.

Esse vanno: dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le attività di vendita o messa in commercio o, comunque, finalizzate alla distribuzione per il consumo delle carni e dei prodotti di carne bovina non rispondenti alle prescrizioni stabilite; alla revoca di eventuali contributi ed agevolazioni; alla sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi a un anno (in caso di comportamenti reiterati); fino alla chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio, con impossibilità per il titolare di ottenere una nuova autorizzazione nei cinque anni successivi, previste per i fatti di particolare gravità da cui sia derivato un pericolo per la salute pubblica.

Il decreto in questione fa salve, naturalmente, le ipotesi in cui ricorra una fattispecie penale, come, per citare quelle più ricorrenti, il commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate o nocive (articoli 442-444 cp), la diffusione di una malattia delle piante o degli animali (articolo 500 cp), l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (articolo 650 cp) ed altre ipotesi illecite di attività truffaldine.

Inoltre, secondo quanto riferito dal sottosegretario alla sanità dinanzi alla Commissione (10), in sede comunitaria è forte il dibattito sulla necessità di ripristinare le sanzioni penali in tutto il settore dei mangimi (11), dei farmaci utilizzati in zootecnia (12) e dei residui (13): settori che direttamente e maggiormente incidono sulle aspettative di tutela della salute pubblica.

1.3 Il sistema dei controlli e gli organi di controllo.

La normativa vigente contempla controlli sulla filiera carni affidati ad organi istituzionali diversi, a seconda che l'azione di controllo abbia finalità di tutela preventiva e repressiva della salute collettiva o del bene ambiente, ovvero di controllo e regolazione del sistema di mercato in funzione di quelle esigenze. Ciò purtroppo — come vedremo — ingenera spesso una confusione e sovrapposizione di ruoli

(10) Vedi audizione del 15 febbraio 2001.

(11) Vedi decreto legislativo n. 90/93.

(12) Vedi decreto legislativo n. 119/92.

(13) Vedi decreto legislativo n. 336/99.

e responsabilità dei soggetti, che intaccano la stessa efficienza ed efficacia dell'attività di controllo e finiscono, piuttosto, con l'agevolare la commissione delle violazioni.

Vi sono anzitutto i controlli sanitari e la sorveglianza epidemiologica della BSE, cui sono preposti da una parte i servizi veterinari, dipendenti dal Ministero della sanità, compresi quelli di confine, porto, aeroporto, e quelli per gli adempimenti degli obblighi comunitari; dall'altra, gli istituti zooprofilattici sperimentali, che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, i servizi veterinari — i quali si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione degli istituti zooprofilattici sperimentali — operano presso le aziende sanitarie locali o in ambiti più ampi, individuati dalla regione secondo la distribuzione e le attitudini produttive del settore delle carni e dei prodotti di origine animale in una determinata area.

È altresì compito delle regioni stabilire le modalità di raccordo funzionale tra i vari organi deputati al controllo e provvedere alla loro eventuale integrazione.

La disciplina dei controlli sanitari prevede che negli impianti di macellazione il veterinario ufficiale sia presente a tutte le operazioni di macellazione, mentre negli impianti di sezionamento il predetto garantisce il controllo sulla lavorazione delle carni e le condizioni di igiene generale dello stabilimento. Il riconoscimento di tali impianti è di competenza del Ministero della sanità, che ne accerta l'idoneità alle operazioni (14).

Norme specifiche regolano, poi, i controlli sugli scambi di animali e dei prodotti di origine animale, contemplando nel primo caso il controllo all'origine e nel luogo di destinazione; nel secondo, invece, i controlli sono effettuati al momento della produzione e presso il luogo di destinazione.

A tal fine animali e prodotti di origine animale devono essere accompagnati dai certificati sanitari e — ove siano destinati all'esportazione — dai documenti previsti nello Stato di destinazione (15). Appositi controlli sanitari sul rischio BSE sono stati di recente introdotti con il decreto del Ministero della sanità del 7 gennaio 2001 di cui si è già detto, attraverso l'istituzione del sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica.

Venendo al profilo più specifico dei controlli sugli scarti e sulle proteine animali ottenute dal processo di lavorazione (materiale specifico a rischio e materiale ad alto rischio), la legislazione d'emergenza ha previsto che i controlli sanitari presso i depositi temporanei ed i centri di trasformazione e/o distruzione vengano effettuati a cura, sempre, del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale; mentre il Ministero della sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro mantengono compiti ispettivi. Anche alle regioni

(14) In particolare, si ricordano le seguenti fonti normative: decreto legislativo n. 508/92; legge n. 532/96; decreto legislativo n. 270/93; decreto ministeriale 29 settembre 2000; decreto ministeriale 7 gennaio 2001.

(15) Vedi in particolare decreto legislativo n. 28/93, decreto legislativo n. 196/99.

è attribuito un potere di sorveglianza e di controllo sulle predette attività (16).

Accanto ai controlli sanitari descritti, vi sono quelli posti a garanzia della correttezza delle lavorazioni e dei prodotti ottenuti, affidati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che può avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per l'effettuazione di controlli sulle operazioni di stoccaggio ed incenerimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio (17).

A tal fine, è stato altresì istituito l'ufficio del commissario straordinario per il coordinamento dell'emergenza BSE, il quale può promuovere l'attivazione del potere di ordinanza presso i competenti organi dello Stato (le prefetture) anche in deroga alla normativa vigente, al fine di fronteggiare situazioni di eccezionale emergenza.

A questi controlli si aggiungono poi le varie forme di vigilanza e di controllo curate dal Corpo forestale dello Stato, dal reparto speciale dell'Arma dei carabinieri e dalle altre forze di polizia.

Ulteriori controlli sono diretti alla prevenzione e repressione delle violazioni nella preparazione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale. Questi ultimi sono affidati all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi, dipendente dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Al fine proprio di garantire una maggiore efficienza delle strutture locali dell'Ispettorato, il legislatore dell'emergenza ha autorizzato il ministro delle politiche agricole e forestali alla razionalizzazione funzionale di tali unità locali, sì da garantirne una presenza capillare ed adeguata sul territorio nazionale (18).

Ebbene, accanto al descritto sistema di controlli incrociati, dovrebbero rimanere comunque di competenza delle strutture Arpa e delle asl locali le attività di controllo finalizzate, rispettivamente, alla prevenzione e repressione degli illeciti ambientali, nonché alla tutela della salute e delle condizioni di lavoro negli stabilimenti, che, però, sono superati dal carattere di specialità della disciplina d'emergenza nel settore.

È evidente come tale situazione di complicato intreccio e, talvolta, sovrapposizione di organi tutori crei — analogamente a quanto avviene in altri settori dell'attività amministrativa — confusioni e difficoltà nell'individuazione dei soggetti tenuti ad operare e delle loro responsabilità, in tal modo rischiando di compromettere le stesse finalità del sistema dei controlli in termini di efficienza ed efficacia dei medesimi.

Ad evitare ciò, la Commissione ritiene importante un riordino dell'intera materia e, soprattutto, la realizzazione di uno scambio continuo di informazioni e di un'azione mirata di coordinamento delle attività tra i vari soggetti istituzionalmente preposti ai controlli in questo settore.

In questa direzione si muove la bozza di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai

(16) Vedi decreto ministeriale 29 settembre 2000.

(17) Vedi decreto legge n. 1 dell'11 gennaio 2001, sopra citato.

(18) Vedi legge n. 462/86; legge n. 898/86; decreto legislativo n. 507/99.

sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, chiarendo il rapporto tra la direttiva sui rifiuti di origine animale e la direttiva quadro sui rifiuti, e collegandole tra loro. Per i sottoprodotti di origine animale, trasformati e non, sono previste, infatti, tre potenziali destinazioni: un'operazione di eliminazione dei rifiuti (ad esempio, messa in discarica, sotterramento o incenerimento); un'operazione di recupero dei rifiuti (ad esempio, co-incenerimento); oppure l'immissione sul mercato (ad esempio, fusione con produzione di proteine animali trasformate e grassi fusi da utilizzare per mangimi, fertilizzanti o prodotti cosmetici o farmaceutici, alimenti per animali da compagnia, articoli di pelletteria, ecc.).

Ebbene, la proposta di regolamento prevede che un prodotto di origine animale destinato ad una delle suddette operazioni di eliminazione o di recupero sia considerato un rifiuto. I controlli di tali operazioni saranno pertanto finalizzati a garantire che i rifiuti siano eliminati o recuperati, in modo tale da conseguire gli obiettivi dell'articolo 4 della direttiva quadro sui rifiuti e da proteggere la salute umana e l'ambiente.

Il quadro normativo che si prospetta a livello comunitario avvalorava la tesi – condivisa dalla Commissione – che la materia è assoggettata alla disciplina del decreto Ronchi, tranne in questa fase di emergenza (cioè fino al 31 dicembre 2001); in questo caso, infatti, vige il principio della normativa speciale d'emergenza che deroga alla norma generale (decreto Ronchi e successivi decreti ministeriali attuativi), trattandosi comunque di rifiuti di origine animale. Anche nell'attuale fase di emergenza rimangono, invece, soggette alla disciplina dettata dal decreto Ronchi le operazioni d'incenerimento dei rifiuti, con tutte le conseguenze che ne discendono in tema di autorizzazioni ed organi deputati ai controlli (Arpa, asl).

2. I lavori svolti dalla Commissione.

2.1 *Premessa.*

In questo complesso quadro – come anticipato – la Commissione ha ritenuto opportuno un approfondimento, anche alla luce delle più recenti disposizioni normative dell'emergenza BSE. A tal fine, ha avviato una serie di attività conoscitive, individuando alcuni stabilimenti di macellazione, gli impianti di pretrattamento autorizzati e taluni inceneritori che sono stati visitati da consulenti della Commissione nel periodo compreso tra il 24 gennaio ed il 9 febbraio 2001, con lo scopo di ricostruire l'intera filiera delle carni e dei prodotti derivati dalla carne, avendo particolare attenzione – in ragione dei suoi compiti istituzionali – alle attività di smaltimento degli scarti di lavorazione (materiale specifico a rischio).

2.2 *Le audizioni.*

La Commissione ha proceduto all'audizione del ministro per le politiche agricole e forestali, del sottosegretario di Stato alla sanità e

del commissario straordinario per l'emergenza BSE, che hanno illustrato lo stato della normativa attuale e le principali difficoltà che incontra il mercato dei rifiuti di origine animale.

In particolare, i predetti hanno riferito degli interventi urgenti adottati di recente o da adottare secondo le indicazioni comunitarie, tutti finalizzati a minimizzare il rischio BSE ed a riconquistare la fiducia dei consumatori nella qualità della carne bovina e dei prodotti derivati; hanno altresì rappresentato alla Commissione le prospettive tecnologiche che possono assicurare lo smaltimento dei quantitativi di materiale specifico a rischio e ad alto rischio, prodotti in ambito nazionale (19).

Sono stati anche sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate, Assograssi e Assalzoo (20), ed il responsabile dell'Istituto superiore di sanità (21), al fine di conoscere gli interessi e le problematiche degli operatori del settore nell'attuale situazione di emergenza. I predetti hanno riferito alla Commissione in merito alle tecnologie disponibili per le attività di trasformazione e/o distruzione degli scarti da macellazione e delle farine animali, nonché in ordine alle effettive capacità aziendali di adeguamento alla normativa e di reazione alla crisi provocata dall'allarme BSE nel mercato.

Il 23 febbraio 2001, la Commissione ha ascoltato il presidente dell'Agea, nonché il direttore dell'Anpa (22), che hanno fornito alcuni dati relativi agli impianti d'incenerimento e co-incenerimento esistenti sul territorio e dotati della tecnologia necessaria per la distruzione del materiale specifico a rischio e ad alto rischio, in condizioni di sicurezza per l'ambiente e la salute pubblica.

I predetti hanno, poi, riferito delle possibili alternative al sistema dell'incenerimento di tali materiali e sulla necessità di assicurare controlli mirati e costanti sulle strutture impiantistiche e sulla correttezza delle operazioni, in maniera analoga a quanto avviene in altre esperienze europee.

2.3 Le visite presso gli impianti.

Nel dettaglio, gli stabilimenti di macellazione oggetto di attenzione sono stati i seguenti: « Centro Carni » di Roma; « F.lli Schellino spa » di Formigliana (VC); « Consorzio Grossisti Industria e Commercio Carni srl » di Torino; « Icam snc » di Grosseto; « InAlCa spa » di Castelvetro di Modena (MO); « Roda spa » di Pontevico (BS).

Gli impianti di pretrattamento presi in considerazione sono stati tutti quelli che ad oggi, secondo i dati in possesso della Commissione,

(19) Vedi audizione del 15 febbraio 2001.

(20) Vedi audizione di Gennaro Papa, presidente dell'Assograssi, e di Giordano Veronesi, presidente del gruppo mangimi semplici dell'Assalzoo, del 19 febbraio 2001.

(21) Vedi audizione di Giuseppe Viviano, dirigente di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità, del 23 febbraio 2001.

(22) Vedi audizione di Pierluigi Bertinelli, presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, e di Giovanni Damiani, direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, del 23 febbraio 2001.

risultano autorizzati dal competente Ministero della sanità a ricevere per il trattamento il materiale specifico a rischio e quello ad alto rischio come individuati dalla normativa vigente, e precisamente l'impianto « Petergrass » snc di Caivano (NA), « Imar » srl di Como, « Eco Rendering » srl di Fenegrò (CO), « Ml Lorenzin » srl di Galliera Veneta (PD), « Farm Service » srl di Reggio Emilia, « Salgaim Ecologic » spa di Morsano al Tagliamento (PN) ed « Agrolip Sarda » srl di Cagliari.

L'impianto di incenerimento visitato dai consulenti della Commissione è quello di Brescia, trattandosi dell'impianto dotato della tecnologia adeguata ad uno smaltimento corretto delle farine animali (circa 150 tonnellate al giorno), il quale — unitamente ad altro impianto simile esistente in Sardegna — risulta attualmente destinatario del materiale specifico a rischio trattato sul territorio nazionale.

2.3.1 *Gli impianti di macellazione.*

Il « Centro Carni » di Roma.

Il 24 gennaio 2001 alcuni consulenti della Commissione si sono recati presso lo stabilimento di macellazione del comune di Roma dove viene lavorato, per conto terzi, un ridotto quantitativo di capi bovini. Il « Centro Carni » assicura lo smaltimento degli scarti di macellazione, mediante incenerimento, presso l'impianto di Ponte Malmone di proprietà dell'« AMA » spa.

Le fasi di lavorazione sono le seguenti: le teste, le ghiandole ipofisarie, l'ileo, il pacco intestinale e il midollo spinale (materiale specifico a rischio) vengono colorati con inchiostro di colore blu ed inseriti in appositi contenitori di materiale plastico a chiusura ermetica (acquistati *in loco* dagli stessi allevatori) contraddistinti da una banda rossa trasversale, della capienza di circa 20-25 litri, su cui il veterinario annota il nome dell'allevamento di provenienza; il materiale di scarto, già sigillato all'interno dei contenitori, viene stoccato nell'apposita cella frigorifera, in attesa dell'invio allo smaltimento finale; i contenitori vengono successivamente caricati sui mezzi autorizzati, alla presenza del veterinario del servizio interno al macello, il quale attesta la corrispondenza tra il documento di trasporto e gli scarti di macellazione effettivamente caricati dal vettore; l'automezzo si reca direttamente all'inceneritore, preventivamente avvertito, dove il carico viene nuovamente controllato da altro veterinario incaricato della verifica; i contenitori vengono scaricati direttamente sul nastro convogliatore e avviati all'incenerimento; il prezzo, comprensivo di contenitori, trasporto e incenerimento finale, è di circa 2100 lire/kg iva inclusa.

L'« Inalca » spa di Castelvetro di Modena (MO).

Questo impianto, prima dell'allarme « mucca pazza », macellava per cinque giorni lavorativi settimanali circa 2200 capi di bestiame al giorno, di cui un terzo era rappresentato da razze bovine francesi.